



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 del 29.07.2014 e ss.mm.ii.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Istituzione della tassa
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 7. Servizio di igiene urbana
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusione dalla tassa
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11. Rifiuti speciali
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione della tassa
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Criteri per la determinazione delle tariffe per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio – sacchi prepagati
- Art. 22. Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la Piazzola Ecologica Comunale
- Art. 23. Scuole statali
- Art. 24. Tari giornaliera
- Art. 25. Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente)

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26. Riduzione tariffe per particolari condizioni d'uso utenze domestiche e utenze non stabilmente attive

Art. 27. Riduzioni per il recupero e il compostaggio aerobico

Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 29. Agevolazioni

Art. 30. Cumulo di riduzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 33. Poteri del Comune

Art. 34. Accertamento

Art. 35. Sanzioni

Art. 36. Termini e modalità per il pagamento del tributo

Art. 37. Rimborsi e compensazione

Art. 38. Interessi

Art. 39. Somme di modesto ammontare

Art. 40. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 42. Clausola di adeguamento

Art. 43. Disposizioni transitorie

Allegati

All. A Elenco rifiuti urbani

All. B Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti di seguito denominata Tari, quale componente dell'imposta unica comunale IUC, istituita dall'art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti Tari, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, sebbene il Comune di Alzano abbia realizzato attraverso la vendita di sacchi prepagati un sistema di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato.
3. La tariffa della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione della tassa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, abrogato dall'art. 1 comma 704 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, la tassa sui rifiuti, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti gli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.
3. L'applicazione della tassa sui rifiuti è disciplinata dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, dalle norme immediatamente operative del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento e, nelle more dell'approvazione di un eventuale nuovo Regolamento attuativo, dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020 articolo 1, comma 9 b-ter):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A, prodotti dalle attività riportate nell'allegato B ;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui al punto c, d ed e.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020 articolo 1, comma 10:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs 3 aprile 2006m n. 152;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da rifiuti urbani come sopra individuati;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - g) i rifiuti derivati dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'articolo 1 comma 9 lettera b-ter) del D.lgs. 116/2020;

- i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla Tari.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto

1. Presupposto della Tari sono il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani di cui all'allegato B (allegato "L-quater" del D.lgs. 116/2020).

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.

3. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la Tari è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la Tari è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.
6. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa rifiuti.

Art. 7 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio d'igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti.
2. La tassa rifiuti è applicata per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la Tari è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.

Art. 8. Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, chi presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la Tari è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
9. Il Comune, quale Ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Art. 9 – Esclusione dalla tassa rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) locali e aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, non suscettibili di produrre rifiuti urbani (balconi e terrazze, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi);
 - d) aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili non operative;
 - e) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
 3. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.
 4. Le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 5. La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 6. Non sono infine soggetti alla Tari i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
7. Ai fini della non applicazione della Tari sui locali e sulle aree di cui alla lettera d) punto 1, i Contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

8. Le circostanze di cui al punto 3 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla Tari ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani-per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 11 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in conformità alle norme vigenti.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
4. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali.

5. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.
6. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.-2.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla Tari i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

5. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
9. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (Metodo Tariffa Rifiuti) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
10. Il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
12. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
13. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il Piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
14. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano economico finanziario. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. La tassa rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per i rifiuti indifferenziati ed ingombranti conferiti al servizio pubblico dall'utenza il Comune applica un sistema di misurazione puntuale come segue:
 - a) per i rifiuti indifferenziati attraverso sacchi prepagati conferito il cui costo è definito annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di riferimento, come meglio specificato al successivo articolo 21;
 - b) per i rifiuti ingombranti sulla base di costi differenziati in base alla tipologia di rifiuto conferito il cui costo è definito annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe di riferimento, come meglio specificato all'articolo 22 del presente regolamento.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16. Periodi di applicazione della tassa rifiuti

1. La tassa rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 mentre per i rifiuti indifferenziati secondo quanto stabilito al successivo articolo 21 e per i rifiuti ingombranti secondo quanto stabilito al successivo articolo 22.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti AIRE, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità, salvo quanto disposto dall'art. 26 comma 3.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal giorno della variazione risultante dai dati anagrafici.
8. Le unità immobiliari adibite a Bed & Breakfast e a case e appartamenti per vacanze (CAV) gestiti in forma non imprenditoriale, disciplinati dalla L.R. 27 del 2015, sono inseriti ai fini della tassazione TARI nelle categorie delle utenze domestiche con le modalità di seguito specificate:

- a) Per B&B gestiti da contribuenti che utilizzano parte della unità immobiliare che coincide con la propria residenza anagrafica si aggiunge al numero dei componenti effettivi del proprio nucleo familiare il numero dei posti letto disponibili dichiarati nella SCIA, rapportato al numero dei giorni di apertura effettiva (scomputando i giorni obbligatori del periodo di chiusura che deve essere assicurato per legge, definito in 90 giorni), secondo la seguente tabella:

N. posti letto	N. occupanti aggiuntivi	Totale occupanti per nuclei anagrafici con 1 componente	Totale occupanti per Nuclei anagrafici con 2 componenti	Totale occupanti con Nuclei anagrafici con 3 componenti	Totale occupanti con Nuclei anagrafici con 4 componenti	Totale occupanti con Nuclei anagrafici con 5 componenti	Totale occupanti con Nuclei anagrafici con 6 componenti e oltre
1	1	2	3	4	5	6	6
2 o 3	2	3	4	5	6	6	6
4	3	4	5	6	6	6	6
5	4	5	6	6	6	6	6
6 e oltre	5	6	6	6	6	6	6

- b) Per i B&B e le case e appartamenti per vacanze (CAV) gestiti da contribuenti che utilizzano unità immobiliari che non coincidono con l'immobile in cui hanno residenza anagrafica viene inserita distintamente tale unità immobiliare indicando quali componenti il numero dei posti letto disponibili dichiarati nella SCIA (considerando comunque un minimo di 2 componenti), rapportato al numero dei giorni di apertura effettiva (scomputando i giorni obbligatori del periodo di chiusura che deve essere assicurato per legge, definito in 90 giorni) secondo la seguente tabella:

N. posti letto	N. componenti
1, 2 e 3	2

4	3
5	4
6 e 7	5
oltre 8	6

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 mentre per i rifiuti indifferenziati secondo quanto stabilito al successivo articolo 21 e per i rifiuti ingombranti indifferenziati secondo quanto stabilito al successivo articolo 22.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 Criteri per la determinazione delle tariffe per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio – sacchi prepagati

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando appositi sacchi da acquistare presso la piazzola ecologica del Comune.
2. Il prezzo di vendita dei sacchi è determinato annualmente in seguito all'approvazione del Piano Finanziario congiuntamente all'approvazione delle tariffe di riferimento e in relazione alle spese sostenute per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.
3. Ad ogni utente viene assegnata una dotazione minima di 10 sacchi grandi da 9 Kg o 30 sacchi piccoli da 4 Kg, ad eccezione delle utenze detenute da unico occupante alle quali vengono addebitati 5 sacchi grandi da 9 Kg o 15 sacchi piccoli da 4 Kg. Il prezzo dei sacchi costituenti la dotazione minima viene addebitato mediante emissione di avviso di versamento Tari. In caso l'utente possa adeguatamente giustificare e documentare il mancato utilizzo della dotazione minima di sacchi o di parte di essa per assenze superiori a sei mesi continuativi all'anno, il relativo importo viene allo stesso rimborsato.
4. È facoltà dell'Amministratore di Condominio intestatario di Utenza Condominiale Tari richiedere, per conto dei propri Condomini e previa autorizzazione con apposita Delibera Condominiale, l'assegnazione dei sacchi spettanti agli stessi di cui al punto 3. del presente articolo. Lo stesso Amministratore sarà tenuto a presentare la domanda attraverso modello di richiesta predisposto dal Comune. Resta inteso che la tariffazione sarà imputata all'utenza Condominiale anziché ai singoli nuclei familiari ivi residenti.
5. le utenze non stabilmente attive specificate all'articolo 18, si stabilisce che:
 - a quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale vengono assegnati la quantità di 5 sacchi grandi da 9 Kg o quindici sacchi piccoli da 4 Kg;
 - a quelle di soggetti che, unitamente a tutto il nucleo familiare, risiedono all'estero iscritti AIRE o dimorano per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale non si addebita alcun sacco;
 - a quelle costituite da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune e quelle detenute da soggetti degenti presso case di cura, di ricovero, comunità di recupero e istituti penitenziari purché non locate non si addebita alcun sacco.
 - a quelle costituite da uno o più box o magazzino tenuto a disposizione da un soggetto non residente nel Comune non si addebita alcun sacco.
6. La dotazione dei sacchi prepagati di cui sopra dovrà essere inderogabilmente ritirata presso la piazzola ecologica entro la scadenza dell'ultima rata indicata nell'avviso di pagamento.

7. L'utente che non provvede all'acquisto dei sacchi a pagamento o che li acquista in misura palesemente insufficiente rispetto alla produzione di rifiuti indifferenziati riferibile al numero di componenti del proprio nucleo familiare o alle dimensioni della propria azienda o ufficio, è passibile di una sanzione amministrativa fino a € 516,46, oltre al pagamento delle spese sostenute dall'ente gestore del servizio per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati dallo stesso prodotti, che vengono riscossi mediante ruolo.
8. La valutazione della quantità dei rifiuti riferibili all'utente è effettuata in base ai dati statistici in possesso dell'ente gestore del servizio.
9. Non si procede all'irrogazione della sanzione ed al rimborso delle spese, qualora l'utente documenti i motivi del mancato od insufficiente acquisto dei sacchi e tali motivi siano ritenuti validi.
10. Le somme riscosse attraverso la vendita dei sacchi è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art. 22. Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la Piazzola Ecologica Comunale

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su aree, che porta i rifiuti ingombranti indifferenziati presso l'area comunale attrezzata, deve corrispondere una tariffa proporzionale al rifiuto conferito.
2. Le operazioni di pesatura dei rifiuti a pagamento e/o l'acquisto dei sacchi a pagamento viene registrato attraverso la C.R.S. (Utenze Domestiche) o la tessera-card assegnata (Utenze speciali). La tariffazione dei suddetti conferimenti a pagamento e/o l'acquisto dei sacchi a pagamento avverrà mediante le modalità definite nel Regolamento "Criteri e modalità di passaggio al nuovo sistema di gestione degli accessi e di tariffazione presso la piazzola ecologica comunale"
3. In relazione alle funzioni ed alle disposizioni relative alla Piazzola Ecologica, si rimanda all'allegato A del presente regolamento, da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. Le somme riscosse sulla scorta del presente articolo è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art. 23. Scuole statali

1. La tassa rifiuti dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art. 24. Tari giornaliera

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 comma 662 la Tari si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tari da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla Tari giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui agli articoli 27 (recupero), 28 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Tariffe per particolari condizioni d'uso/utenze non stabilmente attive); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 28 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 26.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tari annuale.

rt. 25. Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente)

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la Tari giornaliera, è applicato il tefa di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Il tefa, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale pari a 5 sull'importo del tributo comunale.
3. L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021, ai sensi del decreto MEF del 1 luglio 2020, istituisce il codice tributo per il modello F24 per il pagamento disgiunto di detto tributo e della tassa rifiuti.

TITOLO IV – Riduzioni e Agevolazioni

Art. 26. Riduzione tariffe per particolari condizioni d'uso utenze domestiche e utenze non stabilmente attive

1. La parte variabile della Tari è ridotta al 30% nel caso di utenze non stabilmente attive come di seguito specificato:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e/o discontinuo (seconda casa) a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. Per tali utenze il numero minimo degli occupanti viene fissato in due unità mentre per i nuclei familiari con unico componente il numero degli occupanti viene fissato in una unità.

- b) Abitazioni non locate o non concesse in comodato d'uso gratuito, appartenenti a soggetti ricoverati presso case di cura, di riposo, comunità di recupero e istituti penitenziari. Per tali utenze il numero degli occupanti viene fissato in una unità.
- c) Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e/o discontinuo possedute, ai sensi dell'art. 1 commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. Per tali utenze dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARI dovuta e il numero minimo degli occupanti viene fissato in due unità mentre per i nuclei familiari con unico componente il numero degli occupanti viene fissato in una unità.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione della parte variabile pari al 20%.
- a) La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, redatta su modello specifico messo a disposizione dall'ufficio tributi del Comune, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo.
- b) L'istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche che il Contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune per la cessazione dell'attività di compostaggio.
- c) A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27. Riduzioni per il recupero e il compostaggio aerobico

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti rientranti nell'allegato A è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione sarà percentualmente riconosciuta, nella misura massima del 30% della quota variabile della tariffa. Per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo Kd (coefficiente di produzione) della categoria corrispondente applicato ai fini della determinazione delle tariffe.
2. La liquidazione della riduzione della parte variabile, sarà confermata a consuntivo, previa verifica da parte dell'ente gestore del servizio dell'effettivo avvio al recupero dei rifiuti. A tal fine, a pena di decadenza, gli interessati devono presentare all'ente gestore del servizio apposita richiesta messa a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Tributi Comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune corredata dallo stesso modello unico di denuncia (MUD) con l'indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti e con l'attività svolta dal medesimo entro la scadenza indicata all'art. 11, comma 3.
3. Alle utenze non domestiche che effettuano la scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, è riconosciuto il totale abbattimento della quota variabile della tariffa. Tale abbattimento sarà confermato a consuntivo, previa verifica da parte dell'ente gestore del servizio dell'effettivo avvio al recupero dei rifiuti. A tal fine, a pena di decadenza, gli interessati devono presentare all'ente gestore del servizio l'avvenuto avvio al recupero e il contratto con il gestore privato:
 - per il solo 2021 entro il 31 maggio in caso di uscita dal 1° gennaio 2022;
 - entro il 30 giugno con decorrenza dell'uscita dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Qualora il contratto con il gestore privato sia di durata inferiore ai 5 anni l'utente deve, a pena decadenza, presentare annualmente, entro la scadenza sopra indicata, copia del nuovo contratto con il gestore privato. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

4. Qualora la riduzione della quota variabile della tariffa dovesse risultare non dovuta, l'importo verrà recuperato con emissione di apposito provvedimento suppletivo per l'annualità di riferimento.

Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

La tassa rifiuti è ridotta solo nella parte variabile, al 60% per le utenze poste a una distanza di 300 metri e dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

La Tari è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 29. Agevolazioni

1. Alle neomamme residenti saranno assegnati gratuitamente a pena di decadenza entro e non oltre 6 mesi dalla data di nascita un numero massimo di 20 sacchi grandi da 9 Kg o 60 sacchi piccoli da 4 Kg di cui al precedente art. 22 comma 3 per ogni nuovo nato.
2. Ai soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita da parte dell'ATS di presidi ad assorbenza per incontinenza (pannoloni) saranno assegnati gratuitamente, a seguito di richiesta scritta su apposito modulo fornito dal comune, un numero massimo di 10 sacchi grandi da 9 Kg o 30 sacchi piccoli da 4 Kg di cui al precedente art. 22 comma 3. Si precisa che tale fornitura dovrà essere ritirata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Art. 30. Cumulo di riduzioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tari e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla Tari, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Tributi Comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa rifiuti.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento motivato d'ufficio o in rettifica, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della L.296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per la tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di accertamento in rate di pari importo, come di seguito specificato.

Il numero massimo di rate consentito varia in funzione all'importo dovuto:

- a. fino a 100,00 euro, nessuna rateazione;

- b. se le somme dovute sono superiori a 100,00 euro e fino a 1.000,0 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 4 rate trimestrali;
- c. se le somme dovute sono superiori a 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali ovvero 24 mensili;
- d. se le somme dovute sono superiori a 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 16 rate trimestrali ovvero 48 mensili;
- e. se le somme dovute sono superiori a 10.000,00 euro, è possibile definire un piano di rateazione dell'importo dovuto e comunque non superiore ai 6 anni.

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.

- 5. Competente all'esame dell'istanza è il Funzionario responsabile, il quale, qualora non ricorrano gravi motivi, accoglie l'istanza è accolta. Sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzata, si applicherà un interesse pari al vigente tasso legale.
- 6. Laddove accolta l'istanza di rateizzazione, la scadenza di ogni rata coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese, come indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione (art. 1 comma 801 della Legge di Bilancio 2020)
- 7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 13.000,00, l'Ufficio competente richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, al fine di tutelare l'ente.
- 8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 35. Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa rifiuti dovuta, con un minimo di 50,00 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa rifiuti non versata, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 34, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa rifiuti, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 36. Termini e modalità per il pagamento del tributo

1. A regime, i soggetti passivi così come definiti dall'articolo 9, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - **1° rata entro il 16 giugno**
 - **2° rata entro il 16 settembre**
 - **3° rata entro il 16 dicembre**
2. È possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro la scadenza della 1° rata ossia entro il **16 giugno**.
3. *Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.*
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa rifiuti è dovuta, avviso di accertamento di omesso o insufficiente pagamento.
5. *Fatti salvi successivi provvedimenti legislativi in materia di carattere imperativo che come tali prevarranno sulle presenti disposizioni, la giunta comunale, con proprio atto deliberativo ad esplicitazione delle correlate motivazioni, può definire termini e modalità di pagamento diversi rispetto a quelli indicati al comma 1 del presente articolo."*

Art. 37. Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 38, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di Tari.

Art. 38. Interessi

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura pari al tasso del tasso legale.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate ai sensi dell'articolo 34.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A)

Elenco rifiuti urbani.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, punto 4.b le seguenti sostanze:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107

	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	80318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO B)

Categorie di utenze non domestiche

Categoria	Descrizione attività svolta	Categoria	Descrizione attività svolta
1	Musei, biblioteche, scuole. Associazioni, luoghi di culto	16	Banchi di mercato beni durevoli
2	Cinematografi e teatri	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
5	Stabilimenti balneari	20	Attività industriali con capannoni di produzione
6	Esposizioni, autosaloni	21	Attività artigianali di produzione beni specifici
7	Alberghi con ristorante	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
8	Alberghi senza ristoranti	23	Mense, birrerie, hamburgerie
9	Case di cura e riposo	24	Bar, caffè, pasticceria

10	Ospedali	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
11	Uffici, agenzie	26	Plurilicenze alimentari e/o miste
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	28	Ipermercati di generi misti
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	29	Banchi di mercato generi alimentari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	30	Discoteche, night club